



Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa

T.a.r. per le Marche, sez. I, ordinanza 16 aprile 2020, n. 136 – Pres. Conti, Est. Capitanio

Giustizia amministrativa – disciplina emergenziale – camera di consiglio cautelare – possibile decisione della causa nel merito omesso ogni avviso – salvaguardia del diritto di difesa – ordinanza collegiale che eviti decisione a sorpresa.

Sebbene l'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020 preveda che nel periodo 15 aprile-30 giugno 2020 le cause fissate in camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare possano essere decise con sentenza c.d. breve "...omesso ogni avviso...", la norma va applicata evitando un'ulteriore compromissione del diritto di difesa delle parti e quindi dando l'avviso di cui all'art. 60 c.p.a. con un'ordinanza riconducibile al genus di quella dell'art. 73, comma 3, c.p.a. (1).

(1) L'ordinanza in rassegna (come la successiva n. 139 del 2020, assunta in pari data) affronta il tema della possibilità di adottare sentenza in forma semplificata che decida il merito della controversia, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., nell'ambito della disciplina processuale emergenziale.

Sulla possibilità di decidere con sentenza in forma semplificata anche nel periodo anteriore al 15 aprile 2020 cfr. T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 15 aprile 2020, n. 127.

L'ordinanza in esame attiene invece a fattispecie collocata dopo il 15 aprile 2020, per la quale vale quindi la previsione espressa dell'art. 84, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui *"successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso"*. In tal quadro disciplinare, pur a fronte di una espressa previsione di omissione dell'avviso di cui all'art. 60 c.p.a., il T.a.r. per le Marche ritiene preferibile, in un'ottica di salvaguardia del diritto di difesa, che venga dato avviso alle parti della decisione di procedere con sentenza breve, con ordinanza rientrante nel novero di quelle di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a.

In particolare si legge nella motivazione dell'ordinanza:

<sebbene l'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020 prevede che nel periodo 15 aprile-30 giugno 2020 le cause fissate in camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare possano essere decise con sentenza c.d. breve "...omesso ogni avviso...", la norma, per quanto possibile, va applicata evitando un'ulteriore compromissione del diritto di difesa delle parti (che si aggiungerebbe alle altre introdotte dalla disciplina emergenziale);

– ciò implica che l'avviso di cui all'art. 60 c.p.a. può essere dato con un'ordinanza riconducibile al *genus* di quella dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;

– pertanto, poiché nella specie il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a., la trattazione della domanda cautelare va differita alla camera di consiglio del 6 maggio 2020, in cui il Tribunale adotterà la decisione di merito. Quanto all'istanza istruttoria articolata in ricorso, la stessa non merita accoglimento, visto che non è in discussione il criterio di determinazione della soglia di anomalia utilizzato dalla stazione appaltante, il contrasto vertendo invece sull'interpretazione dell'art. 97, let. d), del D.Lgs. n. 50/2016;

– nelle more, la domanda cautelare va accolta ai soli fini dell'inibizione della stipula del contratto>.